



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 303/14/CONS**

**SEGNALAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI SANTA FIORA  
SERGIO BOVICELLI, RICCARDO CIAFFARAFÀ E GIACOMO ALBERTINI  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA FIORA E  
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la nota del 13 maggio 2014 (prot. n. 24059) con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto ha trasmesso al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana la segnalazione del 6 maggio u.s. a firma del Consigliere Comunale di Santa Fiora Sergio Bovicelli, in cui si lamenta la presunta violazione da parte della suddetta Amministrazione Comunale del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ai sensi dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, indicando gli indirizzi URL di alcune pagine web presenti sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto, oggetto della violazione contestata; la segnalazione del 6 maggio u.s., con cui i Consiglieri Comunali di Santa Fiora Riccardo Ciaffarafa e Giacomo Albertini denunciano la violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte della stessa Amministrazione Comunale tramite “*ad esempio l’articolo su La Nazione del 6.5.14 alla pagina 13 di Amiata e Colline e molti altri rintracciabili sulla rassegna stampa a cura della Provincia di Grosseto*”; l’integrazione del 10 maggio u.s. alla già citata segnalazione del Signor Sergio Bovicelli, in cui l’esponente lamenta le presunte violazioni della stessa disposizione da parte degli Amministratori Comunali di Santa Fiora e dell’Assessore Provinciale di Grosseto e candidato sindaco del suddetto Comune Federico Balocchi, indicando a tal fine gli indirizzi URL di alcune pagine web presenti su siti di informazione, social networks e sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto; la 303/14/CONS

segnalazione del 10 maggio u.s., a firma dei Signori Sergio Bovicelli, Riccardo Ciaffarafà e Giacomo Albertini, in cui si denuncia la presunta violazione della stessa disposizione da parte delle Amministrazioni Comunali di Arcidosso e Santa Fiora, tramite la diffusione di una locandina relativa ad un'iniziativa pubblica, ovvero la presentazione di “*un fantomatico progetto per una piscina che, allo stato dei fatti non risulta commissionato dalle due Amministrazioni, quindi non configurabile come un'opera pubblica*”; l’ulteriore esposto per violazione della citata disposizione, a firma del Signor Bovicelli, in cui si lamenta che “*oggi, 11 maggio 2014, un’intera pagina della cronaca locale del quotidiano Il Tirreno (che si allega in calce) è occupata da dichiarazioni del Sindaco di Santa Fiora Renzo Verdi, il cui contenuto è tutt’altro che svolto in maniera impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”;

VISTA la nota del 13 maggio 2014 (prot. n. 24065), con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana informa l’Autorità che, a seguito dell’esame delle segnalazioni trasmesse dalla competente Prefettura:

- ha rilevato l’opportunità “*di dover archiviare la segnalazione nei confronti del Comune di Santa Fiora*”, avendo “*verificato che la segnalazione ha come oggetto esclusivamente articoli pubblicati su quotidiani e non comunicati stampa prodotti e diffusi dall’amministrazione comunale di Santa Fiora*”, così come si evince dal sito web istituzionale del suddetto Comune;
- ha provveduto ad inviare una richiesta di controdeduzioni alla Provincia di Grosseto ;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24655), con cui il competente Comitato ha trasmesso le controdeduzioni inviate dalla Provincia di Grosseto;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24795), con cui il competente Comitato ha informato l’Autorità che, a seguito delle controdeduzioni trasmesse dalla Provincia di Grosseto, “*nella seduta del 15 maggio 2014, ha confermato la proposta di archiviazione per quanto riguarda il Comune di Santa Fiora e la rilevazione di effettiva violazione da parte della Provincia di Grosseto, dove tutt’ora sono presenti comunicati stampa con la presenza di nome e cognome degli amministratori*”;

PRESA VISIONE degli allegati alle segnalazioni dei Consiglieri Comunali di Santa Fiora Sergio Bovicelli, Riccardo Ciaffarafà e Giacomo Albertini, ed in particolare degli articoli della stampa locale riportanti le dichiarazioni di alcuni Amministratori del suddetto Comune, e della notizia pubblicata in data 30 aprile sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto, in cui si dà conto della firma di un protocollo d’intesa tra la suddetta Amministrazione Provinciale ed il Comune di Semproniano per sostenere un

progetto di riqualificazione energetica degli edifici scolastici, citando l'assessore provinciale Federico Balocchi, di cui vengono riportate alcune dichiarazioni;

RILEVATA l'impossibilità di prendere visione della locandina diffusa dai Comuni di Santa Fiora e Arcidosso, allegata alla segnalazione del 10 maggio u.s., a firma dei Signori Sergio Bovicelli, Riccardo Ciaffarafà e Giacomo Albertini, in quanto la stessa risulta illeggibile;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota di controdeduzioni fornita dalla Provincia di Grosseto, con cui il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Massimo Cipriani precisa di aver provveduto a rendere impersonale l'unico articolo, pubblicato nel periodo interessato dal divieto di comunicazione istituzionale, in cui era indicato il nome dell'assessore provinciale Federico Balocchi candidato sindaco del Comune di Santa Fiora, rilevando in ogni caso che *"il merito dell'articolo non riguardava in alcun modo Santa Fiora o attività correlate al comune"*, visto che *"si limitava a registrare la cronaca istituzionale di un accordo tra enti"*, e che *"non ci risultano pubblicati e diffusi in rete ulteriori comunicati stampa con i nomi dei candidati"*;

PRESA VISIONE del sito web istituzionale della Provincia di Grosseto e in particolare della versione aggiornata dell'articolo oggetto della contestazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici*”, nonché “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della delibera 139/14/CONS, la citata segnalazione del 10 maggio u.s., a firma dei Signori Sergio Bovicelli, Riccardo Ciaffarafà e Giacomo Albertini, in cui si lamenta la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte delle Amministrazioni Comunali di Arcidosso e Santa Fiora, tramite la diffusione di una locandina allegata in maniera illeggibile, non risulta procedibile;

CONSIDERATO che le fattispecie oggetto delle segnalazioni nei confronti del Comune di Santa Fiora non rientrano nelle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00 in quanto non riconducibili alla suddetta Amministrazione Comunale, trattandosi piuttosto di articoli pubblicati sulla stampa quotidiana locale;

CONSIDERATO invece, che la fattispecie oggetto di segnalazione nei confronti della Provincia di Grosseto appare riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione, essendo stata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto il 30 aprile u.s., ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua diffusione è

avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto nessuna funzione essenziale dell'Amministrazione Provinciale sarebbe stata compromessa in mancanza della pubblicazione della notizia sul sito istituzionale; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione citata fa espresso riferimento alle attività istituzionali dell'Assessore Provinciale Federico Balocchi, candidato Sindaco del Comune di Santa Fiora;

RILEVATO che le modifiche apportate all'articolo oggetto della contestazione non eliminano gli elementi per cui ricorre la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, per le ragioni esposte che le iniziative segnalate dagli esponenti e riferite al Comune di Santa Fiora esulino dall'ambito di applicazione del citato art. 9;

RITENUTO, invece, che la fattispecie segnalata, riferita alla Provincia di Grosseto, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie relativo alla Provincia di Grosseto, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

alla Provincia di Grosseto di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici

giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Grosseto ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani